



Bruxelles, 31 ottobre 2022  
(OR. en)

14269/22

**LIMITE**

**CORLX 1024  
CFSP/PESC 1470  
COARM 224  
CONUN 261**

## **PROPOSTA**

---

Origine: Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, firmata da Stefano SANNINO, segretario generale

Data: 31 ottobre 2022

Destinatario: Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

---

Oggetto: Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Consiglio relativa a una decisione del Consiglio a sostegno dello sviluppo di un sistema di convalida della gestione di armi e munizioni (AAMVS), riconosciuto a livello internazionale, per prevenire la proliferazione illegale

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento HR(2022) 253.

All.: HR(2022) 253

**HR(2022) 253**

*Limited*

SERVIZIO EUROPEO PER L'AZIONE ESTERNA



**Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Consiglio**

**del 30.10.2022**

**relativa a una decisione del Consiglio a sostegno dello sviluppo di un sistema di convalida della gestione di armi e munizioni (AAMVS), riconosciuto a livello internazionale,  
per prevenire la proliferazione illegale**

**HR(2022) 253**

*Limited*

**DECISIONE (PESC) 2022/... DEL CONSIGLIO**

del [gg/mm/2022]

**a sostegno dello sviluppo di un sistema di convalida della gestione di armi e munizioni (AAMVS), riconosciuto a livello internazionale, per prevenire la proliferazione illegale**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 19 novembre 2018 il Consiglio ha adottato la strategia dell'UE contro le armi da fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo calibro illegali (SALW) e relative munizioni dal titolo "Mettere in sicurezza le armi, proteggere i cittadini" ("strategia dell'UE sulle SALW"). La finalità della strategia dell'UE sulle SALW è quella di guidare un'azione europea integrata, collettiva e coordinata onde prevenire e tenere a freno l'acquisizione illegale delle SALW e delle relative munizioni da parte di terroristi, criminali e altri attori non autorizzati e promuovere la rendicontabilità e la responsabilità per quanto riguarda il loro commercio legale.
- (2) La strategia dell'UE sulle SALW rileva che una gestione insoddisfacente delle scorte è un fattore chiave che consente lo sviamento delle armi e delle munizioni dal mercato legale a quelli illeciti. L'Unione europea e i suoi Stati membri sono impegnati ad aiutare gli altri paesi a migliorare la gestione e la sicurezza delle scorte in loro possesso tramite il potenziamento dei quadri legislativi e amministrativi nazionali e a rafforzare le istituzioni che disciplinano il rifornimento e la gestione leciti delle scorte di SALW.
- (3) L'Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite (UNODA) ha sviluppato norme e migliori prassi per la gestione delle armi di piccolo calibro e delle munizioni, in particolare gli orientamenti tecnici internazionali sulle munizioni (IATG) e il compendio di attuazione modulare del controllo delle armi di piccolo calibro (Mosaic), precedentemente noti come standard accettati a livello internazionale sulle armi leggere e di piccolo calibro (ISACS). La strategia dell'UE sulle SALW impegna l'Unione europea a promuovere e attuare le norme e le buone prassi.
- (4) Il 30 giugno 2018 la terza conferenza delle Nazioni Unite di revisione dei progressi compiuti nell'attuazione del programma d'azione dell'ONU contro le armi leggere e di piccolo calibro illegali ha adottato un documento finale in cui gli Stati hanno rinnovato il loro impegno a prevenire e a combattere la diversione delle armi leggere e di piccolo calibro. Gli Stati hanno ribadito l'impegno a raddoppiare gli sforzi su scala nazionale volti a garantire la gestione sicura, protetta ed efficace

## HR(2022) 253

### *Limited*

delle scorte di armi leggere e di piccolo calibro detenute dai governi, in particolare in situazione di conflitto e post-conflitto. Gli Stati hanno inoltre riconosciuto l'applicazione delle pertinenti norme internazionali nel rafforzamento dell'attuazione del programma d'azione dell'ONU.

- (5) L'"ottava riunione biennale 2022 degli Stati intesa a valutare l'attuazione del programma d'azione delle Nazioni Unite" ("BMS8"), ha preso atto del gruppo di lavoro aperto(OEWG) istituito a seguito della risoluzione 76/233 dell'Assemblea generale per elaborare una serie di impegni politici nell'ambito di un nuovo quadro globale che colmerà le lacune esistenti nella gestione delle munizioni durante tutto il ciclo di vita.
- (6) Nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile si afferma che la lotta al commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro è necessaria per il raggiungimento di molti obiettivi di sviluppo sostenibile, inclusi quelli relativi a pace, giustizia e istituzioni forti, riduzione della povertà, crescita economica, salute, parità di genere e città sicure. Pertanto, nell'obiettivo di sviluppo sostenibile 16.4, tutti gli Stati si sono impegnati a ridurre in maniera significativa i flussi finanziari illeciti e i flussi illegali di armi.
- (7) Nell'agenda per il disarmo "Securing Our Common Future"(1) (Assicurare il nostro futuro comune), presentata il 24 maggio 2018, il Segretario generale dell'ONU ha invitato a contrastare l'eccessiva accumulazione di armi convenzionali e il commercio illegale di armi convenzionali e ha invitato a sostenere l'adozione di approcci nazionali per quanto riguarda le armi di piccolo calibro. L'Unione ha deciso di sostenere l'azione 22 dell'agenda: "Assicurare le scorte eccessive e in cattivo stato".
- (8) Il 4 dicembre 2017, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 72/55 relativa ai problemi derivanti dall'accumulazione di scorte in eccedenza di munizioni convenzionali. Tale risoluzione sostiene iniziative a livello internazionale, regionale e nazionale che fanno luce sul miglioramento della gestione sostenibile delle munizioni, anche attraverso l'attuazione degli IATG.
- (9) Il 24 dicembre 2021 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 76/233 che istituisce un gruppo di lavoro aperto incaricato di elaborare una serie di impegni politici nell'ambito di un nuovo quadro globale che colmerà le lacune esistenti nella gestione delle munizioni durante tutto il ciclo di vita.
- (10) Il Centro internazionale di Ginevra per lo sminamento a fini umanitari (GICHD) contribuisce allo sviluppo, al riesame e alla promozione delle norme internazionali in materia di lotta contro le mine, e, tramite il gruppo di consulenza per la gestione delle munizioni (AMAT), allo sviluppo, al riesame e alla diffusione degli IATG. L'AMAT è stato creato a seguito di una iniziativa congiunta tra il GICHD e l'UNODA intesa a rispondere all'urgente necessità di sostenere gli Stati nella gestione sicura, protetta ed efficace delle munizioni, conformemente agli IATG.
- (11) L'Unione europea valuta la possibilità di istituire un sistema, riconosciuto a livello internazionale, per convalidare la politica e la prassi in materia di armi e munizioni a livello di Stato e di utilizzatore finale. Con l'adozione della decisione (PESC) 2020/979 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2021/2075 del Consiglio, l'UE ha attribuito all'AMAT il progetto di elaborare un AAMVS riconosciuto a livello internazionale per prevenire la proliferazione illegale e le esplosioni accidentali.

# HR(2022) 253

## *Limited*

(12) Sebbene esista una varietà di norme, orientamenti e buone prassi internazionali in materia di gestione e sicurezza delle scorte, non esiste attualmente alcuna metodologia riconosciuta a livello internazionale per fornire garanzie sulle capacità di un paese terzo o di un utilizzatore finale di impedire la diversione (articolo 11 dell'ATT) delle loro scorte di armi e munizioni. Una metodologia riconosciuta a livello internazionale per la convalida indipendente della conformità alle norme internazionali in materia di gestione delle armi permetterà di misurare l'impatto dell'assistenza dell'Unione ai paesi terzi in materia di gestione delle scorte di armi e sosterrà inoltre la valutazione del rischio nell'ambito del controllo delle esportazioni di armi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

1. In vista dell'attuazione della strategia dell'UE sulle SALW, l'obiettivo della presente decisione è sostenere gli sforzi volti a garantire la gestione sicura e protetta delle SALW e delle munizioni attraverso il miglioramento dei processi decisionali delle parti interessate che operano nel controllo delle esportazioni e nella cooperazione e assistenza internazionali.
2. Conformemente al paragrafo 1, gli obiettivi della presente decisione sono i seguenti:
  - a) creare un sistema AAMVS operativo.
  - b) incoraggiare gli sforzi delle organizzazioni regionali e dei relativi Stati membri a sviluppare propri AAMVS.
3. Una descrizione dettagliata del progetto è presentata nell'allegato della presente decisione.

### *Articolo 2*

1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ("AR") è responsabile dell'attuazione della presente decisione.
2. L'esecuzione tecnica del progetto di cui all'articolo 1 è svolta dal Centro internazionale di Ginevra per lo sminamento a fini umanitari ("GICHD"), e dalla sua agenzia specializzata, il gruppo di consulenza per la gestione delle munizioni ("AMAT").
3. Il GICHD svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell'AR. A tal fine, l'AR stabilisce le necessarie modalità con il GICHD.

### *Articolo 3*

1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del progetto finanziato dall'Unione è pari a [XXX].
2. Le spese finanziate con l'importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.

# HR(2022) 253

## *Limited*

3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine conclude il necessario accordo con il GICHD. L'accordo prevede che il GICHD debba assicurare una visibilità del contributo dell'Unione adeguata alla sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di cui al paragrafo 3 il più presto possibile successivamente all'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale procedura e della data di conclusione dell'accordo.

### *Articolo 4*

1. L'AR riferisce periodicamente al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla base di relazioni descrittive preparate dal GICHD. Su tali relazioni si basa la valutazione del Consiglio.
2. La Commissione riferisce sugli aspetti finanziari del progetto di cui all'articolo 1.

### *Articolo 5*

1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
2. La presente decisione cessa di produrre effetti decorsi 36 mesi dalla data della conclusione dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dopo la data della sua entrata in vigore se non è stato concluso alcun accordo entro tale termine.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*